

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS DEL SOCIO  
AMMINISTRATORE DI S.R.L. SENTENZA TRIB RIMINI,  
SEZ. LAV. 4 FEBBRAIO 2016, N. 27.

(\*)

Eleonora Pinna

Previdenza e assistenza in genere - Socio di s.r.l. - Obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa esercenti attività commerciali - Presupposti. (art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662)

Ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. 662 del 1996, nelle s.r.l. la qualità di socio amministratore non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.

#### IL COMMENTO

Il Tribunale di Rimini, sez. lav., con la sentenza in epigrafe ha recentemente mutato orientamento in merito alla controversa questione riguardante l'assoggettabilità dei soci amministratori di s.r.l. a doppia contribuzione, ossia alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. 8 ago-

sto 1995, n. 335<sup>1</sup> ed alla gestione commercianti ex art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662<sup>2</sup>.

Il nuovo orientamento del Tribunale ha recepito i principi sanciti dalla Corte di Cassazione che ha statuito la necessità di un'analisi puntuale dell'attività svolta in concreto dal socio amministratore di s.r.l.

La Corte di Cassazione ha imposto al giudice di merito di verificare che l'amministratore svolga realmente, in modo personale, abituale e prevalente, l'attività commerciale propria dell'azienda e non si limiti a svolgere le

---

(\*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

<sup>1</sup> L'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps è previsto, ex art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, a carico dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e percepiscono redditi derivanti o dall'esercizio di arti e professioni o derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società o di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

<sup>2</sup> L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps sussiste, ex art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662, allorquando il soggetto contribuisce all'attività aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente; in tale ipotesi, l'obbligo contributivo grava direttamente sul socio che deve calcolare i contributi sulla base del reddito di impresa dichiarato dalla società, anche se non distribuito e attribuito, ai soli fini previdenziali, pro quota allo stesso.

sole attività connesse all'espletamento della carica amministrativa rivestita, ponendo l'onere della prova interamente a carico dell'Inps<sup>3</sup>.

Procedendo con ordine, occorre ripercorrere la lunga strada che ha portato ad improvvisi e radicali "inversioni di rotta" nella giurisprudenza e che ha, persino, visto intervenire il legislatore con una norma di interpretazione autentica.

La richiesta di pagamento dei contributi da parte dell'Inps va collocata all'interno della cosiddetta "operazione Poseidone" in forza della quale l'Istituto, a partire dal lontano anno 2007, richiedeva ai soci amministratori di s.r.l. la doppia iscrizione e la relativa doppia contribuzione: alla gestione separata in quanto amministratori e alla gestione commercianti in quanto soci.

Dunque l'Inps con una propria interpretazione dell'art. 1, commi 203-208, l. n. 662 del 1996, estendeva l'obbligo assicurativo anche ai soci di s.r.l., che, viceversa, prima dell'anno 2007 risultavano esserne esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa medesima<sup>4</sup>.

L'Istituto asseriva, altresì, che i compensi eventualmente ricevuti dagli stessi soci in qualità di amministratori fossero soggetti al contributo di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995.

Dunque, l'Inps provvedeva al recupero di tutti i contributi che, secondo l'interpretazione dell'Istituto medesimo, risultavano essere evasi,

basando la propria richiesta in particolare sull'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996<sup>5</sup>.

La Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi, in un primo momento a sezioni semplici<sup>6</sup>, successivamente a sezioni unite<sup>7</sup>, dovendo rispondere al quesito se il socio di una s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima s.r.l., percependo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e alla contribuzione) presso le due gestioni previdenziali (gestione separata e gestione commercianti), oppure sia tenuto all'iscrizione presso una sola delle due, da individuare secondo il criterio della prevalenza dell'attività espletata.

La Corte suprema stabiliva che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse

---

<sup>5</sup> Art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996: «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente».

<sup>6</sup> Cass., sez. lav, 5 ottobre 2007, n. 20886. La Corte di Cassazione statuisce che colui il quale nell'ambito di una s.r.l. svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; è onere dell'Inps individuare l'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

<sup>7</sup> Cass., sez. un., 12 febbraio 2010, n. 3240.

---

<sup>3</sup> Cass., sez. VI, 9 febbraio 2016, ord. n. 2568.

<sup>4</sup> Messaggio Inps 14 gennaio 1999, n. 14905; Circolare Inps n. 75 del 2007.

forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – si applica anche al socio di s.r.l. che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima società e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione separata o nella gestione commercianti spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza di un'attività rispetto all'altra.

In sostanza, veniva sancito il principio dell'alternatività della contribuzione e del divieto di duplicazione della contribuzione e della contemporanea iscrizione alla gestione separata ed alla gestione commercianti.

Proprio quando la pronuncia della Corte di Cassazione sembrava aver segnato un punto fermo sulla questione, il legislatore è intervenuto ricorrendo ad una norma di interpretazione autentica, con l'art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122<sup>8</sup>.

Il decreto legge ha, pertanto, offerto un'interpretazione dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996 in contrasto con

l'orientamento espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione e ha sancito, nuovamente, il principio della doppia contribuzione, decretando per i soci amministratori di s.r.l. l'obbligo di iscriversi e di versare i contributi ad entrambe le gestioni previdenziali.

Quel che rendeva davvero sorprendente il nuovo intervento legislativo era il fatto che esso non solo smentisse un'interpretazione resa dal massimo consesso, ma, per sua natura, avesse anche, nei fatti, efficacia retroattiva<sup>9</sup>.

Lo “strumento” utilizzato dal legislatore ha sollevato forti dubbi di incostituzionalità. Detta disposizione normativa, più che un'interpretazione autentica, sembrava essere una modifica di carattere sostanziale alla normativa in oggetto. L'intervento del legislatore appariva come una “nuova norma”, e, quindi, risultava minata la sua autoreferenziale identità di norma interpretativa<sup>10</sup>.

Sono stati rilevati aspetti di incostituzionalità dell'art. 12, comma 11, d.l. n. 78 del 2010, con particolare riferimento agli artt. 3, 24 commi 1, 102, 111 Cost.<sup>11</sup>, ed è stata altresì rilevata la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)<sup>12</sup>, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848. Tale norma internazionale sancisce, infatti, il principio del diritto ad un giusto

---

<sup>8</sup> Art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78: «L'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995».

---

<sup>9</sup> De Cesari, *Amministratori e soci di s.r.l., doppi contributi*, 27 gennaio 2012, (II) *Sole 24 Ore*;

<sup>10</sup> Trib. Padova, sez. lav., 17 luglio 2010, n. 620.

<sup>11</sup> App. Genova, sez. lav., ord. 22 novembre 2010.

<sup>12</sup> Adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848.

processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale<sup>13</sup>. I Giudici di Strasburgo non hanno escluso che in materia civile il legislatore possa intervenire con norme dotate di efficacia retroattiva, ma hanno aggiunto che ciò è possibile solo quanto l'intervento sia giustificato da "superiori motivi di interesse generale", quale non può considerarsi quello meramente "di cassa".

Nel caso che ci interessa il legislatore nazionale con l'art. 12, comma 11, d.l. n. 78 del 2010 ha emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contenzioso e dell'intervento risolutivo della Corte di Cassazione, sez. un., sfavorevole all'Inps; in tal modo violando il principio di «parità delle armi» tra le parti processuali. Il fine che ha governato l'intervento del legislatore<sup>14</sup> è stato certamente quello di aumentare il gettito contributivo dell'Inps, che si sarebbe visto soccombente nelle controversie in merito alle quali operava il principio dettato dalle sez. un. A sostegno dell'intervento del legislatore non potevano essere invocati "superiori motivi di interesse generale", legati alla tutela di preminenti interessi della collettività<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Il significato e la portata del diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale sono stati chiariti nella sentenza della Corte Europea di Strasburgo nella causa Sc. c. Italia n. 36813 del 2007.

<sup>14</sup> Tale intento risulta evidente dalla stessa premessa al d.l. n. 78 del 2010 «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica».

<sup>15</sup> Bronzini, *Il diritto in Europa oggi. Limiti alla retroattività della legge civile*, Vivaldi (FR), 2016, 59.

Tuttavia, a fronte delle suddette argomentazioni a sostegno della incostituzionalità dell'art. 12, comma 11, d.l. 78 del 2010, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma contenuta nel d.l. n. 78 del 2010 non può ritenersi costituzionalmente illegittima<sup>16</sup>.

Parimenti la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata<sup>17</sup>.

Successivamente all'interpretazione autentica operata dal legislatore l'Inps ha provveduto a comunicare ai soci amministratori di s.r.l. iscritti alla sola gestione separata, l'iscrizione d'ufficio anche alla gestione commercianti, con il conseguente recupero dei contributi ritenuti evasi e delle relative sanzioni.

Tuttavia, il recupero contributivo dell'Istituto si è basato, sin dall'origine, sulla sola analisi documentale delle dichiarazioni dei redditi dei soci di s.r.l. e non su una verifica effettuata in concreto, a seguito di accesso ispettivo in loco, del reale ed effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio.

---

<sup>16</sup> C. cost., sent. 23 gennaio 2012, n. 15.

<sup>17</sup> Cass., sez. un., n. 20821 del 2014 «La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Essa pertanto, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Costituzione».

Proprio questa omissione di controllo in ordine al concreto espletarsi dell'attività lavorativa da parte del socio si è rivelata la "chiave di volta" per contrastare le pretese dell'Istituto. Diversamente da quanto sostenuto dall'Inps, l'obbligo di doppia iscrizione e doppia contribuzione non è assoluto, poichè la novella non ha modificato gli specifici requisiti di iscrizione alle varie gestioni previdenziali sulla base dei quali la Corte di Cassazione aveva costantemente escluso l'obbligo della doppia contribuzione, attraverso un'interpretazione dell'art. 1, comma 208, lett. c), l. n. 662 del 1996 esattamente contraria a quella del d.l. n. 78 del 2010 e che, per alcuni aspetti, è ancora attuale.

In particolare, occorre comunque verificare se, indipendentemente dall'iscrizione alla gestione separata, sussistano i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, ossia la partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il concetto di prevalenza appena invocato non deve, tuttavia, trarre in inganno circa il suo significato, occorre, infatti, soffermarsi su due diverse accezioni di "prevalenza".

Essenziale appare, dunque, la distinzione tra i differenti concetti di prevalenza impiegati dal legislatore che utilizza la medesima parola sia nell'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996 sia nell'art. 1, comma 208 l. n. 662 del 1996.

Mentre nel primo caso (art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996) il confronto è operato tra «l'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della

sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno», nel secondo caso (dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996) «si riferisce alle varie attività svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo»<sup>18</sup>.

Pertanto, il principio come espresso dalla Corte di Cassazione, sez. un., sentenza n. 3240 del 2010, in ordine alla distinzione tra le differenti accezioni di "prevalenza" dell'attività svolta dal contribuente, risulta attuale anche dopo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996.

L'obbligo di contribuire ad entrambe le gestioni previdenziali sinora considerate (gestione separata e gestione commercianti) sussisterà solo in presenza dei requisiti di iscrizione previsti da entrambe le discipline, posto che la disciplina che regola l'obbligo di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, ed in particolare il comma 203, non è stata interessata dall'intervento interpretativo del legislatore.

Ne deriva che il socio amministratore dovrà iscriversi, e conseguentemente versare i contributi, anche alla gestione commercianti solo qualora partecipi concretamente allo svolgimento di attività aziendale di carattere esecutivo in via abituale e prevalente, intendendosi per "prevalenza" la preminenza rispetto all'apporto

---

<sup>18</sup> Cass., sez. un., 12 febbraio 2010, n. 3240.

lavorativo di altri soggetti nell'ambito dell'impresa da lui amministrata.

Dunque, anche qualora un soggetto ricopra, all'interno della medesima società, sia il ruolo di amministratore sia il ruolo di socio di s.r.l., occorre verificare se "a monte" sussistono i presupposti richiesti dalla legge e disciplinati dall'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio (...);
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze autorizzative o autorizzazione e/o siano iscritti ad albi, registri o ruoli.

In questa prospettiva occorre porre specifica attenzione nel valutare quali siano gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, tra l'attività di amministratore da un lato e l'attività di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale dall'altro.

Infatti, solo se il socio di s.r.l. svolge attività di partecipazione personale e

prevalente al lavoro aziendale "scatta" l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

E' noto che non esistono disposizioni che indichino in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l. E' vero, altresì, che non può farsi rientrare nei compiti propri dell'amministratore solo il compimento di atti giuridici in senso stretto, poiché a quest'ultimo è affidata *tout court* la gestione della società.

Dunque devono essere ricomprese nei compiti propri dell'amministratore di s.r.l. anche le attività di contenuto imprenditoriale che si estrinsecano nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo.

Tali elementi risultano essere propri esclusivamente dell'attività di amministratore e, pertanto, si distinguono dagli elementi richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti, come sopra enumerati<sup>19</sup>.

Anche la giurisprudenza ha chiarito che nell'incarico dell'amministratore rientrano, altresì, le attività di coordinamento dei dipendenti, di contatto con i fornitori e clienti, di rapporti con le banche e qualsiasi altro atto di gestione dell'azienda<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Zavalloni, *Gestione Commercianti e soci di s.r.l. immobiliare: la contribuzione non è dovuta*, in *Unico Lavoro* 24, n. 39 del 2015.

<sup>20</sup> App. Bologna, sentenze del 4 gennaio 2014, 14 gennaio 2014 e 30 gennaio 2014 in *Guida Lav.* n. 12/2014, p. 39.

Il Tribunale di Rimini, sez. lav., successivamente all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996, prendeva una chiara e netta posizione in merito e rigettava le opposizioni agli avvisi di addebito emessi dell'Inps e contenenti richieste da parte dell'Istituto di pagamento di contributi alla gestione commercianti, confermando le pretese avanzate dall'Istituto nei confronti dei soci amministratori di s.r.l..

Tale orientamento si basava sul presupposto che fosse dovuta in ogni caso la "doppia iscrizione" e, quindi, la "doppia contribuzione" dei soci amministratori di s.r.l. sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti<sup>21</sup>. Il Tribunale di Rimini non ammetteva le istanze istruttorie volte a dimostrare, in concreto, l'assenza di partecipazione del socio di s.r.l. all'attività della società medesima.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini<sup>22</sup> ha preso atto di un nuovo intervento della Corte di Cassazione<sup>23</sup>, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

Risulta oggi sancito il principio cardine secondo cui l'iscrizione alla gestione commercianti deve avere come presupposto necessario, in capo al socio di s.r.l., l'effettivo esercizio di attività commerciale e, quindi, la sussistenza delle condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.

Dunque, anche il Tribunale di Rimini ha abbracciato il principio secondo il

quale se l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare automaticamente il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione -secondo l'individuazione dell'attività prevalente-, poiché le singole attività rimangono distinte e autonome le une dalle altre, parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo e di iscrizione nella rispettiva gestione assicurativa.

Pertanto ognuna delle due distinte attività (socio di s.r.l. ed amministratore) deve essere valutata ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento contributivo, secondo gli ordinari criteri. Per il doppio onere occorre, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio ed all'amministrazione societaria.

La verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale "coesistenza" deve essere necessariamente attribuita al giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo<sup>24</sup>) venga compiutamente assolto. Possono assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta e abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo

<sup>21</sup> Trib. Rimini, sez. lav., Dott. Lucio Ardigò, 29 ottobre 2015 n. 324.

<sup>22</sup> Trib. Rimini, sez. lav., Dott. Lucio Ardigò, 4 febbraio 2016, n. 27.

<sup>23</sup> Cass., sez. civ. IV, ord. 1 luglio 2015 nn. 13442, 13444 e 13446, 20 gennaio 2016 n. 1032, 22 gennaio 2016 n. 1229, 25 gennaio 2016 n. 1319.

<sup>24</sup> Cass. sez. lav. 20 aprile 2002, n. 5763, Cass. sez. lav. 6 novembre 2009, n. 11.

produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

Infine, a sostegno del nuovo orientamento, alcune pronunce di merito hanno evidenziato che a nulla rileva la circostanza che il socio di s.r.l., anche amministratore, abbia sbarrato nella propria dichiarazione fiscale la casella corrispondente alla dichiarazione per cui l'attività svolta per conto della società sia la sua attività prevalente, dovendo in ogni caso accertare l'Inps che il socio partecipi, con caratteri di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale<sup>25</sup>.

Dunque, di per sé, la qualifica di socio di s.r.l. non può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale all'interno dell'azienda.

Si auspica che tale nuovo orientamento induca l'Inps ad una valutazione puntuale e reale del ruolo ricoperto all'interno delle s.r.l. dai soci amministratori e che le verifiche dell'Istituto siano effettuate su accessi ispettivi in loco e non sull'analisi delle sole dichiarazioni fiscali dei soci, che, ovviamente, non possono fornire alcun elemento utile alla fotografia della situazione di fatto.

---

<sup>25</sup> Tribunale di Forlì sentenza del 15 gennaio 2016; Di nunzio, *Operazione Poseidone, ancora un no alla doppia imposizione contributiva*, in *Guida al Lavoro*, n. 7 del 2016.